

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 115 del 05 agosto 2021

OGGETTO: MANUTENZIONE SENTIERI NELLE AREE PROTETTE GESTITE: AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO AD AZIENDA AGRICOLA PER I TERRITORI DELLA RISERVA VALLEANDONA, VALLE BOTTO E VAL GRANDE. CIG Z6032B7F15 . INTEGRAZIONE IMPEGNO AZIENDA AGRICOLA MARVATAJ. CIG Z9230C8CA5.

Vista la L.R. n. 19 del 29/06/2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità” così come modificata con L.R. n. 19/2015 e s.m.i.

Vista la L.R. n. 07 dell’11/04/2001 “Nuovo ordinamento contabile della Regione Piemonte”.

Vista la D.G.R. n. 54-4592 del 26/11/2001 che ha approvato il Regolamento sull’ordinamento contabile regionale.

Vista la Deliberazione del Consiglio dell’Ente n. 5 del 18/03/2021 che ha approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2021-2023, con adeguamento al nuovo Piano dei Conti così come previsto dai DD.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e n. 126 del 10 agosto 2014.

Visto l’art. 26 della L. 488/1999 (Legge Finanziaria 2000) e s.m.i., così come in ultimo modificata dalla L. n. 135/2012, che regola le procedure di acquisto di beni e servizi che vengono effettuate dalle Pubbliche Amministrazioni al fine di razionalizzare i processi di Approvvigionamento di beni e servizi finalizzati anche al contenimento della spesa.

Rilevato che l’art. 34 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26/10/1972 sopracitato prevede un regime speciale in relazione al versamento dell’IVA all’erario per i produttori agricoli, i quali restano comunque soggetti ad addebito dell’imposta in fattura, ma sono caratterizzati da un particolare meccanismo forfettario di detrazione.

Preso atto della circolare del Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 15/E del 13/04/2015, la quale chiarisce che per le operazioni rese dai fornitori che operano in regime speciale, non si applica la disciplina dello “split payment”.

Considerato che l’Ente ha, tra le proprie finalità istitutive, la conservazione degli habitat naturali presenti con particolare riferimento alle aree aperte che necessitano di interventi di sfalcio periodici, anche al fine di garantire il corretto uso del territorio per scopi ricreativi, culturali, sociali, didattici e scientifici e per la qualificazione e la valorizzazione delle attività agricole e forestali.

Ritenuto opportuno che, nell’ambito delle mansioni ordinarie di manutenzione della viabilità veicolare e pedonale, gli interventi per la corretta gestione del territorio ed una migliore fruizione dello stesso da parte dei cittadini, in particolar modo in occasione di eventi e manifestazioni organizzate o patrocinate dagli Enti interessati, possano essere realizzati in economia con maestranze proprie o tramite affidamento a terzi o anche avvalendosi dell’attività di associazioni presenti sul territorio.

Ritenuto non opportuno l’affidamento mediante le procedure ordinarie, al fine di soddisfare i principi di economicità ed efficienza considerato l’importo esiguo stimato del contratto.

Ritenuto pertanto opportuno procedere all'affidamento diretto oppure facendo ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, laddove possibile, dell'incarico relativo alle manutenzioni di che trattasi.

Visto l'art. 1 del D.L. n.76/2020, convertito nella L. n. 120/2020 e successivamente modificato dal D.L. n. 77/2021, il quale dispone che "Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023".

Considerato che il succitato art. 1 prevede che la stazione appaltante possa affidare direttamente appalti di lavori di importo inferiore a € 150.000,00 e di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a € 139.000,00, con affidamento a soggetti in possesso di pregresse e documentata esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi, comunque nel rispetto del principio di rotazione.

Richiamato l'art. 36, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 il quale dispone che "l'affidamento e l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'art. 30, comma 1, dell'art. 34 e dell'art. 42, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione alle microimprese, piccole e medie imprese" e comma 2, lett. a), modificato dalla Legge n. 55/2019, il quale dispone "per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 è consentito l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta".

Visto l'art. 3 delle Linee Guida n. 4 dell'ANAC, di attuazione del D. Lgs. 50/2016, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n.1097 del 26/10/2016, con il quale vengono definite le procedure per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00.

Visto l'art. 15 del D.lgs. 18/5/2001 n. 228 il quale consente alle pubbliche Amministrazioni di stipulare convenzioni con imprenditori agricoli singoli o associati per la fornitura di servizi e/o lavori quali sistemazione e manutenzione del territorio, salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, cura e mantenimento dell'assetto idrogeologico, supportando il processo di innovazione in atto nel settore agricolo, attraverso la promozione del ruolo multifunzionale che le aziende agricole, operanti nel territorio, possono assumere per lo sviluppo sostenibile del medesimo e per il miglioramento della qualità della vita rurale.

Rilevata la necessità di provvedere alla realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria delle aree verdi e dei sentieri di pertinenza dell'Ente nell'ambito del parco naturale di Rocchetta Tanaro, della Riserva Naturale della Val Sarmassa e delle altre aree protette, nonché della struttura denominata 'Casotto di Ulisse' sita in Vinchio.

Vista la D.D. n. 33 del 25/02/2021 con la quale si affidavano all'azienda agricola Marvtaj Shiqer, con sede in Cerro Tanaro (AT) gli interventi di manutenzione ordinaria delle aree verdi e dei sentieri di pertinenza dell'Ente nell'ambito del Parco Naturale di Rocchetta Tanaro, della Riserva Naturale della Val Sarmassa ed altre aree protette, nonché della struttura denominata 'Casotto di Ulisse' sita in

Vinchio, impegnando la somma complessiva di € 7.000,00 IVA inclusa sul cap. 225, art. 90, V livello U.1.03.02.09.012, assegnando il C.I.G. Z9230C8CA5.

Vista la necessità procedere all'integrazione del suddetto impegno di spesa, impegnando l'ulteriore somma di € 2.858,00 sul cap. 225, art. 90, missione 09, programma 05, titolo 1, V livello U.1.03.02.09.012.

Vista inoltre la necessità di procedere a interventi di taglio dell'erba nelle summenzionate aree verdi. Considerato che è stata richiesta alla Azienda Agricola Ponzio Mario, con sede in Cinaglio (AT), una offerta per gli interventi di taglio di cui sopra, presentata dalla ditta summenzionata in data 20/05/2021, prot. n. 419 del 20/05/2021, agli atti dell'Ente.

Rilevato che, ai fini degli adempimenti di cui all'art. 03 della Legge n. 136/2010, il presente provvedimento è identificato con il codice identificativo gare CIG Z6032B7F15, assegnato dall'ANAC Autorità Nazionale Anti Corruzione al R.U.P., dott. for. Graziano Delmastro

Ritenuto quindi di impegnare la somma complessiva di € 3.940,60 IVA inclusa, sul cap. 225, art. 90, missione 09, programma 05, titolo 1, V livello U.1.03.02.09.012.

Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4 del 07/07/2011 "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136", l'appaltatore, a pena di nullità del contratto, si assume tutti gli obblighi finalizzati alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della suddetta Legge e che di conseguenza tutte le transazioni relative al contratto devono essere eseguite avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. L'inadempimento di tale obbligo costituisce clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Dato atto che il Responsabile del Procedimento nonché Direttore per l'esecuzione del contratto, nominato ai sensi dell'art. 31, comma 1, e dell'art. 101, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, è il Direttore dell'Ente.

Visto l'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e l'art. 1, comma 32, della L. n. 190/2012 in materia di "Amministrazione Trasparente".

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

Visto il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001 e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionale e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

Dato atto della sussistenza delle ragioni di convenienza e di pubblico interesse, così come previsto all'art. 44 della L. 724/94.

Visto il parere di regolarità contabile allegato al presente provvedimento, espresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e s.m.i.;

Vista la Legge n. 145 del 30/12/2018 (Legge di stabilità 2019).

DETERMINA

1) di affidare con affidamento diretto (ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. alla Ditta “Marvataj Shiqer”, con sede in Cerro Tanaro (AT), gli interventi di manutenzione ordinaria delle aree verdi e dei sentieri di pertinenza dell’Ente nell’ambito del Parco Naturale di Rocchetta Tanaro, della Riserva Naturale della Val Sarmassa ed altre aree protette nonché della struttura denominata ‘Casotto di Ulisse’ sita in Vinchio, secondo l’offerta presentata in data 13/02/2021, prot. n. 152 del 23/02/2021 agli atti dell’Ente;

2) di affidare con affidamento diretto (ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. alla Azienda Agricola Ponzio Mario, con sede in Cinaglio (AT) gli interventi di taglio dell’erba nelle summenzionate aree verdi, secondo l’offerta presentata in data 20/05/2021, prot. n. 419 del 20/05/2021, agli atti dell’Ente;

3) di dare atto della regolarità e congruità delle offerte di cui ai punti precedenti;

4) di impegnare la somma complessiva di € 6.798,60 IVA inclusa, necessaria per gli interventi di cui sopra sul cap. 225, art. 90, missione 09, programma 05, titolo 1, V livello U.1.03.02.09.012;

di precisare, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, che:

- il fine pubblico che si intende perseguire con il contratto è garantire la manutenzione delle aree protette di cui l’Ente ha in capo la gestione;

- è necessario affidare nel breve periodo l’incarico per consentire la pianificazione degli interventi di cui sopra;

- l’oggetto dei contratti è l’esecuzione del servizio di che trattasi;

- l’importo complessivo da affidare è pari ad € 2.858,00 compresi oneri fiscali a favore della Ditta “Marvataj Shiqer” ed € 3.940,60 a favore dell’Azienda Agricola Ponzio Mario;

- l’obbligazione verrà perfezionata mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 03, punto 3.4.1., delle Linee Guida dell’ANAC n. 4 di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016;

- la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 31, comma 8, e dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 così come modificati dall’art. 01 della Legge n. 120/2020, successivamente modificato dal D. L. n. 77/2021, ritenuto il metodo più adeguato rispetto alla tipologia delle forniture e dei servizi;

- all’interno dell’Ente non sono presenti professionalità abilitate ad effettuare le prestazioni oggetto del presente provvedimento e pertanto risulta necessario affidare all’esterno l’incarico di che trattasi;

5) di subordinare l’efficacia del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, alla verifica del possesso dei requisiti ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 in capo alla ditta incaricata;

6) di dare atto che la controparte assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 03 della Legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i.;

7) di provvedere alla liquidazione a presentazione di fatture e di note di pagamento, nei termini stabiliti dalla lettera contratto e previo collaudo previsto dall’art. 41 della L.R. n. 08/84;

8) di dare atto che il Responsabile del Procedimento nonché Direttore per l'esecuzione del contratto, nominato ai sensi dell'art. 31, comma 1, e dell'art. 101, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, è il Direttore dell'Ente;

9) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti dall' art. 15 (Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi) e dall'art. art. 37 del D. Lgs n. 33/2013 e dall'art. 01, comma 32, della Legge n. 190/2012;

IL DIRETTORE
dott. Delmastro Graziano
Firmato Digitalmente

Determinazione dirigenziale

Avverso la presente determinazione dirigenziale è ammesso ricorso al Tar Piemonte entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.

IL DIRETTORE
dott. Delmastro Graziano
Firmato Digitalmente